

RAGOSTA VINCENZO            ragioniere commercialista – revisore legale dei conti  
TAVOLARIO ANDREA        dottore commercialista – revisore legale dei conti  
RAGOSTA ANTONIO        dottore commercialista – revisore legale dei conti  
RANUCCI FILIPPO         consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R  
P.IVA        : 07565350639  
TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652  
FAX: 0812782652  
WEBSITE: www.studioragosta.com  
E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it  
          consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI  
LORO SEDI  
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 14/01/2022

### **CIRCOLARE 2/2022**

La presente Circolare e le prossime saranno incentrate sulle principali novità introdotte dal Legislatore con la nuova Legge di Bilancio riferita all'anno 2022 (Legge n.234 del 30/12/2021) o da variazioni normative che entrano in vigore dal 01/01/2022.

### **LIMITE ALLE COMPENSAZIONI**

La Legge di Bilancio stabilisce che a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili su F24 (art. 34, legge n. 388/2000), resta confermato a 2 milioni di Euro.

### **NOVITA' PER FATTURE EMESSE AD ESPORTATORI ABITUALI**

A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre 2021.

Con detto provvedimento è stato chiarito, che dal 01/01/2022 sarà obbligatorio compilare tre campi del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per indicare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore abituale (composto di due parti di cui la prima formata da 17 cifre e la seconda di 6 cifre e che devono essere separate dal segno "--" oppure dal segno "/" come specificato di seguito:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

### **NOVITA' IMU**

In tema IMU la controversa questione, circa l'agevolazione prima casa, che si verificava nel caso in cui due coniugi fossero residenti in due diverse abitazioni, viene risolta dal decreto collegato alla manovra fiscale, il quale stabilisce che laddove i membri del nucleo familiare stabiliscano residenza e dimora in immobili diversi, l'agevolazione IMU abitazione principale si applichi con riferimento ad un solo immobile e ciò sia nel caso di immobili situati nello stesso comune, sia laddove gli immobili si trovino in comuni diversi. La scelta è lasciata alla discrezionalità dei componenti il nucleo familiare. Il beneficio scatta solo a partire dal 2022, poiché la modifica non ha efficacia retroattiva. Per il passato si può però sperare nell'intervento della Corte costituzionale, che potrebbe ritenere illegittima la disciplina vigente prima del Dl 146/2021. In tal caso si aprirebbe lo spiraglio dei rimborsi per il pregresso ad eccezione dei casi sui quali si è già pronunciato il giudice con sentenza passata in giudicato. In caso contrario, fino a tutto il 2021 vale il principio che a nessuno dei due alloggi siti in comuni diversi si applica l'esenzione, in conformità a quanto più volte affermato dalla Cassazione.

Occorre inoltre considerare che dal 2022 parte l'esonero dall'Imu per i fabbricati merce, previsto dal comma 751 della legge 160/2019 che ha istituito la nuova Imu sopprimendo contestualmente la Tasi (tributo comunale sui servizi indivisibili). Si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI**

La Legge di Bilancio 2022 interviene nuovamente sui termini di pagamento delle cartelle esattoriali dopo che un intervento simile era stato già effettuato dal Legislatore con precedenti Decreti; infatti con la Legge 215/2021 era stato stabilito che il termine di pagamento delle cartelle esattoriali notificate dall'agente della riscossione nel periodo che andava dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 fosse fissato in 180 giorni (invece di 60 giorni). Con la Legge di Bilancio 2022 il Legislatore estende il termine di pagamento di 180 giorni anche per le cartelle esattoriali notificate nel periodo che va dal 01/01/2022 al 31/03/2022 senza la corresponsione di ulteriori interessi.

### **PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Al fine di contrastare il distorto utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale per mascherare una posizione lavorativa di tipo subordinato, il DL 146/2021 nella versione modificata in sede di conversione in Legge n.215 del 17/12/2021, dispone, a carico delle imprese, l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, competente territorialmente, l'inizio dell'attività dei soggetti lavoratori autonomi occasionali (si tratta della medesima procedura prevista per i lavoratori intermittenti). L'obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022). Per tutti i rapporti di lavoro in essere all'11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022. Per i rapporti avviati dopo l'11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

A regime la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell'incarico) ;
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nell'ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all'email, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull'attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all'inizio dell'attività del prestatore.

La normativa, in caso di mancata comunicazione preventiva, prevede, per il committente, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500 a 2.500 euro.

**Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i soggetti esercenti attività di lavoratore autonomo, cioè liberi professionisti che producono i redditi relativi e che impiegano lavoratori autonomi non abituali.**

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

**STUDIO RAGOSTA**